



COMUNE DI MONTERIGGIONI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29.12.2022

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto e validità del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	3
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO	3
Art. 3 - Circolazione dei veicoli	3
Art. 4 - Animali	4
Art. 5 - Giochi ed attività sportive	4
Art. 6 - Acqua pubblica	4
Art. 7 - Ulteriori norme di tutela dei frequentatori	5
Art. 8 - Ulteriori norme di tutela dell'ambiente naturale	5
Art. 9 - Manifestazioni, iniziative ed eventi	6
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 10 - Deroghe	7
Art. 11 - Obbligo di segnalazione	7
Art. 12 - Sanzioni	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e validità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la fruizione per il tempo libero ed attività ricreative e sociali delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico nel territorio del Comune di Monteriggioni.
2. Il regolamento si applica, in funzione suppletiva, per tutto quanto non già disciplinato da fonti normative regionali, statali e comunitarie o da altri regolamenti comunali di settore.
3. Il responsabile del settore può emanare disposizioni attuative del presente regolamento.
4. Ogni utente è tenuto al rispetto, oltreché del presente regolamento, del contenuto dei cartelli posti agli ingressi o all'interno delle aree verdi o delle indicazioni del personale addetto alla gestione del verde o alla sua vigilanza.
5. Il presente regolamento abroga il precedente in materia di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 dicembre 2005.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per aree verdi si intendono le aree pubbliche o di uso pubblico destinate a verde e, specificamente:
 - a) i parchi urbani e i giardini pubblici;
 - b) le aree verdi di arredo stradale ed urbano, quali le alberature stradali, le aiuole di arredo urbano, le aiuole spartitraffico o comunque annesse alla viabilità;
 - c) le aree verdi annesse a strutture di servizio pubbliche quali impianti sportivi, monumenti ed edifici pubblici, centri civici, scuole, ad esclusione delle aree di esclusiva pertinenza dei medesimi;
 - d) gli orti urbani pubblici, o privati in disponibilità del Comune, destinati prioritariamente alla coltivazione di piante, fiori, frutta ed ortaggi.
2. Alle aree di esclusiva pertinenza di strutture di servizio pubbliche, di cui al comma 1 lettera c), non si applica il presente regolamento e sono fruibili dalla cittadinanza nel rispetto delle disposizioni per esse impartite dalle rispettive autorità.
3. L'accesso alle aree verdi, salvo limitazioni disposte per motivi di pubblico interesse dal Comune o da eventuali concessionari delle aree, è libero e gratuito per tutti.
4. Le aree verdi recintate possono essere oggetto di limitazione di orario di accesso ed utilizzo per motivi di sicurezza o altri motivi di pubblico interesse.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Circolazione dei veicoli

1. All'interno delle aree verdi sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione dei seguenti:
 - a) mezzi per disabili;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza o sorveglianza e delle Forze dell'Ordine;
 - d) mezzi utilizzati per lavori di manutenzione delle aree o per la raccolta dei rifiuti;
 - e) mezzi di rifornimento di eventuali attività economiche all'interno dei parchi e giardini;
 - f) mezzi di servizio per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o eventi autorizzati ai sensi dell'articolo 9.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai monopattini elettrici, segway, hoverboard, biciclette a pedalata assistita ed a qualsiasi altro mezzo di locomozione non a propulsione fisica di chi lo conduce.
3. I mezzi di cui al comma 1 lettere e) ed f) debbono utilizzare esclusivamente viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta.
4. E' consentita la circolazione di biciclette, pattini e skateboard non a motore purché a passo d'uomo e lungo percorsi, viali e sentieri, asfaltati o in terra battuta, dando in ogni caso precedenza ai pedoni.
5. In presenza di pericolo o di assembramento di persone i mezzi di locomozione di cui al comma 4 debbono essere condotti a mano.

6. I tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini non a motore ed i veicoli giocattolo per bambini possono liberamente circolare in parchi e giardini negli spazi in cui è consentito il calpestamento, sotto sorveglianza di chi, genitore o altri, ad essa è tenuto.

Art. 4 - Animali

1. Nei parchi e giardini è vietato:
 - a) catturare, ferire, spaventare o molestare intenzionalmente animali e svolgere qualsiasi attività venatoria propedeutica alla caccia;
 - b) rimuovere o danneggiare uova o nidi, tane ed altri ricoveri naturali degli animali;
 - c) dare da mangiare agli animali selvatici o depositare mangimi salvo nelle aree predisposte e con le eventuali modalità indicate dal Comune;
 - d) abbandonare animali domestici o selvatici;
 - e) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare, spaventare o ferire un altro animale o persone;
2. Chiunque abbia in affidamento un cane o altro animale deve disporre di idonei strumenti per l'immediata raccolta e rimozione delle deiezioni solide. Sono esentati dall'obbligo i non vedenti muniti di cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate alla raccolta.
3. Fatti salvi specifici divieti disposti dal presente regolamento i cani possono circolare liberamente nelle aree verdi purché al guinzaglio e, nei casi previsti dalla vigente normativa, provvisti di museruola.
4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 è consentito l'addestramento di cani in parchi e giardini, purché non finalizzato ad aumentarne l'aggressività.

Art. 5 - Giochi ed attività sportive

1. I giochi per bambini possono essere utilizzati esclusivamente da bambini fino al dodicesimo anno di età, o diversa età eventualmente indicata sul gioco stesso, sotto la responsabilità di chi ne ha l'obbligo di sorveglianza o vigilanza.
2. I giochi e le attrezzature debbono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
3. Il gioco del calcio è consentito ai bambini di età fino ad otto anni, purché ad una congrua distanza da panchine già occupate da persone all'inizio del gioco. Tale gioco tra adulti e bambini è consentito purché non arrechi disturbo o crei pericolo per gli altri frequentatori.
4. I giochi che implicano lancio di oggetti, quali fresbee, bocce, padel sono consentiti a congrua distanza da panchine già occupate da persone all'inizio del gioco.
5. Qualora il Comune, mediante apposita segnalazione, individui specifiche aree per l'esercizio di giochi o sport gli stessi possono effettuarsi esclusivamente in esse.

Art. 6 - Acqua pubblica

1. Nei corsi d'acqua, nelle vasche, fontane, fontanelli, stagni e laghetti presenti in parchi e giardini e nelle altre aree verdi è vietato:
 - a) ostruire o deviare le acque;
 - b) gettare oggetti o monete;
 - c) introdurre pesci o altri animali acquatici;
 - d) pescare;
 - e) bagnarsi;
 - f) lavarsi, salvo mani o viso senza detergenti nei fontanelli;

- g) inquinare le acque, versarvi coloranti, additivi, sostanze chimiche;
 - h) compiere operazioni di pulizia di veicoli, animali o altri oggetti.
2. E' consentito nelle vasche introdurre temporaneamente modellini miniaturizzati di imbarcazioni e giocattoli acquatici per uso dei bambini, salvo espresso divieto.
 3. E' vietato sprecare acqua non chiudendo o tenendo immotivatamente aperti cannelle o rubinetti pubblici oltre il tempo necessario all'uso consentito. Chiunque presente in una parco o giardino trovi una cannella o rubinetto aperti, senza apparente motivo, è tenuto a chiuderli.

Art. 7 - Ulteriori norme di tutela dei frequentatori

1. In tutte le aree di cui all'articolo 2 è vietato:
 - a) impedire o ostacolare la fruizione della aree verdi da parte di altri utenti o arrecare loro molestia;
 - b) campeggiare e pernottare, erigere tende o ripari, utilizzare le panchine o altre strutture come giaciglio o salarvi sopra in piedi;
 - c) danneggiare, manomettere, imbrattare, guastare o comunque deturpare panchine, cestini, attrezzature di arredo urbano, ricreative, ludiche e ginnico-sportive o la segnaletica pubblica;
 - d) spostare o cambiare orientamento alle attrezzature di cui alla lettera c);
 - e) accendere fuochi, usare barbecue o bracieri mobili, salvo nelle aree a ciò espressamente dedicate (aree picnic e simili);
 - f) abbandonare rifiuti e beni di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi contenitori, compresi i mozziconi di sigaretta;
 - g) soddisfare necessità fisiologiche al di fuori dei bagni pubblici, anche se non in vista di pubblico;
 - h) denudarsi o compiere atti contrari alla decenza o effusioni di natura sessuale, ferme restando eventuali responsabilità di carattere penale;
 - i) svolgere attività rumorose, suonare strumenti musicali ad alto volume, tenere ad alto volume dispositivi di riproduzione sonora.

Art. 8 - Ulteriori norme di tutela dell'ambiente naturale

1. In tutte le aree verdi di cui all'articolo 2 è vietato:
 - a) calpestare o comunque danneggiare aiuole fiorite o inerbite e altre aree in cui non è consentito l'accesso;
 - b) distruggere, danneggiare alberi, arbusti o parte di essi;
 - c) danneggiare o alterare il suolo e il tappeto erboso;
 - d) raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terra o terriccio, muschio, strato superficiale del terreno;
 - e) mettere a dimora piante, piantare alberi, arbusti o fiori, salvo apposita autorizzazione del Comune;
 - f) introdurre, anche solo temporaneamente, elementi di arredo personali, quali sedie, panche, tavoli, cartelli, amache, senza espresso permesso della Polizia Locale che può essere concesso temporaneamente per giustificato motivo. Sono in ogni caso consentiti supporti per disabili o anziani;
 - g) infiggere al suolo pali, picchetti e simili;
 - h) inquinare il terreno o disperdere nell'ambiente sostanze fitotossiche quali sali, acidi ed oli;
 - i) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
 - j) realizzare scarichi o discariche, depositi di materiali o accatastare gli stessi;
 - k) accatastare più biciclette o altri mezzi di locomozione appoggiandoli agli alberi o altri elementi di arredo;
 - l) affiggere alle alberature cartelli, manifesti, locandine e altri avvisi nonché infiggere chiodi o utilizzare filo di ferro;

- m) appendere qualsiasi oggetto ai rami di alberi;
 - n) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
 - o) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti presenti in parchi e giardini;
 - p) imbrattare con vernici, scritte od altri materiali gli alberi, la vegetazione, i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi manufatti e costruzioni.
2. La raccolta di esemplari di vegetazione a scopo scientifico o didattico o altro intervento su di essa debbono essere previamente autorizzati dal Comune su richiesta motivata.

Art. 9 - Manifestazioni, iniziative ed eventi

1. Ogni manifestazione, iniziativa o evento in parchi e giardini deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che individua l'area concessa e stabilisce giorni, orari, condizioni di utilizzo e precauzioni da adottare.
2. La domanda deve pervenire almeno trenta giorni prima della manifestazione, iniziativa o evento e contenere:
 - a) generalità del responsabile e programma della manifestazione, iniziativa o evento;
 - b) numero presunto dei partecipanti, incluso il pubblico;
 - c) progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo;
 - d) relazione descrittiva delle attività proposte nell'ambito della manifestazione, iniziativa o evento e delle misure di sicurezza previste.
3. L'accoglimento della domanda può essere subordinato a cauzione, polizza fidejussoria, assicurazione per responsabilità civile o alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella minima indicata al comma 2.
4. L'autorizzazione all'uso di verde pubblico di cui al presente articolo non esime il richiedente dagli adempimenti necessari in relazione alla natura della manifestazione, iniziativa o evento quali, a titolo esemplificativo, le procedure autorizzatorie per pubblico spettacolo, gara sportiva, somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deroga ai limiti acustici, nulla osta igienico-sanitario, pubbliche affissioni.
5. Ogni spesa di qualsiasi tipo e natura è ad esclusivo carico degli organizzatori delle manifestazioni iniziative o eventi. L'uso del suolo è soggetto a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per il canone unico.
6. Al termine della manifestazione, iniziativa o evento l'area interessata è rilasciata, nei termini temporali indicati dal Responsabile del settore, completamente pulita, ripristinata nella sua funzione e priva di qualsiasi residuo della manifestazione, iniziativa o evento compresi insegne, locandine, cartelli e altre indicazioni. Eventuali danni arrecati sono riparati dall'organizzatore nei medesimi termini temporali. Qualora l'organizzatore non adempia entro i previsti termini provvede direttamente il Comune ingiungendo successivamente all'organizzatore il pagamento delle relative spese.
7. Lo smaltimento dei rifiuti, durante e dopo la manifestazione, iniziativa o evento avviene secondo le norme della raccolta differenziata con divieto per gli organizzatori e loro addetti di utilizzazione dei raccoglitori e cestini presenti nel parco o giardino.
8. Per la realizzazione della manifestazione, iniziativa o evento possono essere concesse, a richiesta, parziali deroghe ai contenuti del presente regolamento purché non implicino danneggiamento della flora e della fauna.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni, iniziative ed eventi direttamente organizzati dal Comune di Monteriggioni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Deroghe

1. La Polizia Locale o gli altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze, possono concedere, dietro motivata richiesta degli interessati, deroghe temporanee alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 - Obbligo di segnalazione

1. Chiunque, presente all'interno di parchi e giardini, si avveda di principi di incendio, presenza di animali pericolosi, risse o altre situazioni di pericolo per le persone è tenuto a darne immediato avviso alla Polizia Locale o ad altra autorità competente.

Art. 12 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia contemplato come illecito amministrativo da altre norme di legge, la violazione delle prescrizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con la procedura sanzionatoria di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'entità delle sanzioni, nei limiti minimo e massimo, è così determinata:
 - a) E' punita con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 80 a euro 480 la violazioni delle seguenti disposizioni del presente regolamento:
 - 1) Articolo 3, comma 1;
 - 2) Articolo 4, comma 1;
 - 3) Articolo 7, comma 1, oltre al ripristino dei luoghi, ricorrendone la possibilità;
 - 4) Articolo 8, comma 1, oltre al ripristino dei luoghi, ricorrendone la possibilità.
 - b) E' punita con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300 la violazioni delle seguenti disposizioni del presente regolamento:
 - 1) Articolo 3, comma 2;
 - 2) Articolo 4, comma 2;
 - 3) Articolo 6, comma 1.
 - c) E' punita con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 150 la violazioni di ogni altra disposizione del presente regolamento non richiamata alle lettere a) o b).
3. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.
4. Oltre alle sanzioni di cui al comma 2, ogni opera, manufatto, oggetto abusivamente collocato o realizzato deve essere immediatamente rimosso e deve essere operato l'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore a titolo di sanzione accessoria. Qualora le suddette operazioni non possano essere svolte immediatamente si applica il seguente procedimento:
 - a) l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o di notificazione, prescrivendo al trasgressore un termine massimo di dieci giorni per l'esecuzione del ripristino o della rimozione delle opere, manufatti ed oggetti;
 - b) qualora il trasgressore non adempia nel termine previsto ovvero nei casi di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, le operazioni di ripristino o di rimozione delle opere, manufatti ed oggetti sono effettuate dal Comune che successivamente ne ingiunge il pagamento delle spese al trasgressore.